

§ 4.1.62 - L.R. 10 luglio 2017, n. 17.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI))

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 12/07/2017)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: *“Durante il regime di proroga, nelle more dell'adozione del piano faunistico – venatorio, di cui all'articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico – venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana.”.*

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“7 bis. Durante il regime di proroga di cui all'articolo 26, comma 4, della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, nelle more dell'adozione della carta ittica regionale di cui all'articolo 6 della medesima legge, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana.”.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.